

DECRETO (S.M. 30/09/13) N. 41409/13

N. 41409/2013 r.g.

Il Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare - 2ª Civile

N. CRON.
5 SEP 2015
N° REP.

SI PRONOTTA ADIBITO
ex art. 59 DPR 131/86

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dr.ssa Caterina Macchi Presidente rel.
dr.ssa Francesca Mammone Giudice
dr.ssa Irene Lupo Giudice

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr. Agostino BARBATA

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa

DA

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

Commissario Delegato a gestire l'emergenza del sito contaminato di interesse nazionale ex Stoppani, rappresentati e difeso dall'Avvocatura dello Stato

RICORRENTI

NEI CONFRONTI DI

Fallimento Immobiliare Val Lerone s.p.a. in liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pericu

RESISTENTE

Il presente procedimento ex art. 98 l.f. è stato riassunto con ricorso ex art. 392 c.p.c. avanti a questo Tribunale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Commissario Delegato a gestire l'emergenza del sito contaminato di interesse nazionale ex Stoppani, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello


1



Stato, dopo che la Suprema Corte, con sentenza n. 5705/13, in accoglimento delle conclusioni dei predetti impugnanti, ha cassato il decreto n. 10655/2010 emesso dal Tribunale di Milano in data 16/9/2010 con il quale era stata accolta solo in ridotta misura l'impugnazione dello stato passivo del fallimento Immobiliare Val Lerone s.p.a., volta ad ottenere l'ammissione in prededuzione delle spese già sostenute e da sostenere da parte dell'Organo Commissariale e del Ministero dell'Ambiente finalizzate al ripristino della salubrità ambientale della c.d. area ex Stoppani, quantificate in complessivi € 1.253.798.495,76, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

La Corte di Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, statuendo, in diritto: la sussistenza della responsabilità ex art. 2050 c.c. oltre che ex art. 17 d.lgs. 22/1997 della società fallita in relazione alla compromissione ambientale che ha interessato l'area in oggetto, di proprietà della medesima Immobiliare Val Lerone s.p.a.; l'assoggettamento della liquidazione del danno ambientale ai criteri rinvenibili nel d.lgs. 156/2006, con la precisazione che al cospetto di una impossibilità tecnica di riduzione in pristino la liquidazione deve operarsi avvalendosi di criteri ampiamente equitativi; la spettanza del rango prededucibile alle spese relative alla bonifica del sito contaminato, in quanto caratterizzate da un nesso di utilità con la gestione della Procedura. Il fallimento si è costituito nel giudizio riassunto, dichiarando di rimettersi alla valutazione del collegio quanto all'applicazione dei primi due criteri dianzi ricordati e contestando che, in concreto, sussistano i presupposti per il riconoscimento del rango prededucibile ad oneri di gran lunga superiori al valore del compendio immobiliare da bonificare.

Il tribunale osserva dunque che è indiscutibile, attesa la portata del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, la responsabilità della società fallita in



relazione all'integralità del danno ambientale realizzatosi nel tempo; con altrettanta evidenza deve riconoscersi che le parti ricorrenti hanno adeguatamente comprovato non solo gli esborsi già sostenuti per l'esecuzione in danno, ma anche quelli da sostenersi, offrendo con specificità - tenuto conto anche in questo caso del criterio affermato dalla Cassazione - una quantificazione articolatamente dettagliata dei costi da sostenere nonché del danno da profitto illecito. Gli importi indicati dai soggetti pubblici ricorrenti debbono essere ammessi allo stato passivo del fallimento in prededuzione, in quanto correlati alla messa in atto di opere di bonifica di per sé funzionali ad apportare migliorie ai beni facenti parte dell'attivo fallimentare, come peraltro palese dal fatto stesso che i costi di bonifica rivestono natura di onere reale giusto il disposto dell'art. 17 d.lgs. 22/1997. Detta considerazione, viste le caratteristiche della fattispecie concretamente dedotta, è indipendente da ogni valutazione comparativa tra l'entità dei costi di bonifica (nonché dei tempi materiali della sua completa realizzazione) e il valore dei beni, refluendo siffatte considerazioni nella diversa area di individuazione ed adozione delle scelte gestorie concretamente utili per la massa dei creditori.

Considerato l'oggetto dell'opposizione, ed il fatto - richiamato dagli stessi ricorrenti - che una parte del credito relativo a spese sostenute da soggetti pubblici su trasferimenti statali sino al 15 giugno 2007 ha già trovato (per € 897.662,20) ammissione in via privilegiata in sede di verifica dello stato passivo e che tale collocazione non è stata contestata nel ricorso ex art. 98 lf, nonché ulteriormente il fatto che l'importo di € 885.896,68 è stato già ammesso in prededuzione da parte del giudice delegato nel corso della verifica, il tribunale determina in 1.252.014.926,80 in prededuzione il credito facente capo ai soggetti opposenti. Si tratta di importo che esprime i valori di risarcimento attualizzati alla data del deposito della domanda di ammissione allo stato passivo (24 ottobre 2007);



trattandosi di debito di valore, detto importo è soggetto a rivalutazione monetaria per il tempo successivo e fino alla data della presente pronuncia, con applicazione per il medesimo arco temporale anche degli interessi compensativi (cfr. Cass. SS.UU. n.1712/95), da calcolarsi sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. L'applicazione di tali principi con procedimento informatico determina un importo, alla data del presente decreto, pari a € 1.607.212.755,31, comprensiva – come detto - di rivalutazione e interessi. Da oggi, giorno della liquidazione, al pagamento, decorrono gli interessi legali sulla somma come sopra liquidata. L'evidente obiettiva particolarità e complessità delle questioni oggetto di causa giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite in entrambi i gradi.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) Determinato in € 1.252.014.926,80 il credito degli opposenti alla data del 24 ottobre 2007, considerato che detto importo è soggetto a rivalutazione monetaria ed applicazione di interessi compensativi come specificato in parte motiva, ammette il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Commissario Delegato a gestire l'emergenza del sito contaminato di interesse nazionale ex Stoppani allo stato passivo del fallimento Immobiliare Val Lerone s.p.a. in liquidazione in prededuzione per l'importo di € 1.607.212.755,31, oltre interessi legali dalla data del presente decreto al pagamento;
- 2) compensa integralmente le spese di lite.

Milano, 2 gennaio 2015.

Il presidente est.

